

Codice A1816B

D.D. 25 febbraio 2021, n. 484

Polizia Fluviale PI 6625. Autorizzazione idraulica per interventi manutenzione corsi d'acqua sul torrente Cherasca e sul torrente Talloria nel comune di Diano d'Alba. Richiedente Comune di Diano d'Alba.



ATTO DD 484/A1816B/2021

DEL 25/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Polizia Fluviale PI 6625. Autorizzazione idraulica per interventi manutenzione corsi d'acqua sul torrente Cherasca e sul torrente Talloria nel comune di Diano d'Alba. Richiedente Comune di Diano d'Alba.

Il Comune di Diano d'Alba ha presentato una nuova istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto da realizzarsi torrente Cherasca e sul torrente Talloria ed approvati con DGC n. 105 del 21/10/2020.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Davide Adriano in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi. A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Cherasca e del torrente Talloria.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 non deve essere corrisposto il canone per l'attraversamento e non dovrà essere formalizzato un atto di concessione per l'occupazione del sedime demaniale ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con gli alvei interessati
 - il materiale litoide movimentato in alveo non dovrà essere asportato ma utilizzato per la realizzazione dell'intervento e la regolarizzazione del corso d'acqua, ripristinando adeguatamente la sponde e le sezioni di deflusso del torrente;
- tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904

- Dlgs 112/1998
- DGR 24-24228 del 24/3/98
- LR 44/2000
- LR 20/2002
- LR 12/2004
- regolamento regionale 14/R del 6/12/2004
- DD 1717/25.00 del 04/11/2005
- LR 37/2006
- DGR n. 5-5072 del 08/01/2007
- LR 23/2008
- DGR 72-13725 del 29/03/2010

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Diano d'Alba ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente visti da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. il materiale proveniente dall'alveo dovrà essere usato esclusivamente per la realizzazione dell'intervento;
5. il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore le date di inizio e di ultimazione dei lavori, il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori e la dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la

realizzazione delle opere necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le eventuali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso di eventuali variazioni delle condizioni del corso d'acqua, o qualora le opere dovessero divenire incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti della LR 37/2006 art. 12 e della DGR 72-13725 del 29/03/2010. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo in riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe